



COMUNE DI SOLARINO

PROVINCIA DI SIRACUSA

Ordinanza Sindacale

Ordinanza N° 50

Oggetto: Misure urgenti a tutela del benessere degli animali d'affezione durante il periodo estivo. Divieto di detenzione e collocamento, anche temporanei, di cani, gatti e altri animali d'affezione in spazi esterni esposti a condizioni climatiche pregiudizievoli.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

durante il periodo estivo, specialmente nelle regioni del Sud Italia, si registrano temperature elevate e prolungate esposizioni ai raggi solari che possono costituire grave rischio per la salute e la vita degli animali d'affezione;

le condizioni sopraindicate possono costituire grave rischio per la salute e il benessere degli animali d'affezione, soprattutto qualora gli stessi siano lasciati, anche temporaneamente, in spazi esterni privi di adeguata protezione dal sole, dal calore e dagli agenti atmosferici;

sono pervenute segnalazioni riguardanti cani e gatti lasciati anche temporaneamente su balconi, terrazze o spazi esterni privi di adeguata protezione dal sole e dal calore;

analogamente ad altre ordinanze sindacali adottate per limitare attività lavorative nelle ore di maggiore esposizione al caldo, risulta necessario intervenire con misure urgenti di prevenzione e tutela;

VISTI:

la Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia ratificata con Legge 4 novembre 2010, n. 201;

la Legge 14 agosto 1991, n. 281, recante "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

la Legge regionale siciliana 3 agosto 2022, n. 15, recante "Norme per la tutela degli animali e la prevenzione del randagismo";

gli artt. 544-bis, 544-ter e 727 del Codice Penale, in materia di uccisione, maltrattamento e detenzione incompatibile di animali;

gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

l'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

CONSIDERATO:

che le condizioni climatiche estive costituiscono situazione eccezionale e potenzialmente pericolosa per il benessere animale;

che occorre adottare misure immediate e preventive a tutela della salute pubblica e animale;

che l'esposizione a temperature elevate, in assenza di ombreggiatura, ventilazione, acqua fresca e idoneo riparo, può provocare negli animali disidratazione, stress termico, colpi di calore, sofferenza, aggravamento dello stato di salute e, nei casi più gravi, anche la morte;

RICHIAMATO

il vigente Regolamento comunale sulla detenzione di cani e gatti e sulla lotta al randagismo, che promuove la salute pubblica, la tutela e il benessere dei cani e dei gatti presenti sul territorio comunale, riconoscendo agli stessi il diritto a un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche;

l'art. 6 del predetto Regolamento comunale, che pone in capo a chiunque detenga un animale, o abbia accettato di occuparsene, la responsabilità della sua salute e del suo benessere, imponendo adeguate cure e attenzioni in relazione ai bisogni fisiologici ed etologici dell'animale;

il medesimo art. 6 nella parte in cui vieta di tenere gli animali in spazi angusti, di privarli dell'acqua e del cibo necessario, di sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute e di tenere cani e gatti all'esterno sprovvisti di idoneo riparo;

in qualità di Autorità Sanitaria Locale;

ORDINA

Art. 1 – Periodo di applicazione

La presente ordinanza si applica fino al 30 settembre, salvo proroghe legate alle condizioni climatiche contingenti.

Art. 2 – Divieti

È vietato, anche temporaneamente, detenere cani, gatti o altri animali d'affezione:

su balconi;

terrazze;

cortili;

verande;

aree esterne;

recinti o spazi privi di protezione climatica,

durante le fasce orarie comprese tra le ore 11:00 e le ore 18:00, in presenza di:

esposizione diretta al sole;

temperatura elevata;

assenza di ombreggiatura permanente;
insufficiente ventilazione;
mancanza di acqua fresca facilmente accessibile;
impossibilità di accesso a spazi interni idonei.

Art. 3 – Obblighi dei proprietari

I proprietari o detentori degli animali devono garantire:
idonea protezione dal sole e dal calore;
costante disponibilità di acqua fresca e pulita;
condizioni igienico sanitarie compatibili con il benessere psicofisico dell'animale;
adeguata custodia durante eventuali assenze.

Art. 4 – Controlli

La Polizia Locale, le Forze dell'Ordine, il Servizio Veterinario ASP e le Guardie Zoofile sono incaricati della vigilanza e dell'esecuzione della presente ordinanza. In caso di accertata situazione di grave pericolo, sofferenza evidente, detenzione incompatibile o rischio immediato per la salute dell'animale, gli organi di vigilanza potranno richiedere l'intervento del Servizio Veterinario dell'ASP competente e degli ulteriori organi preposti. Resta ferma, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, la trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria per la valutazione di eventuali ipotesi di reato.

Art. 5 – Sanzioni

Salvo che il fatto costituisca reato o sia punito da altra specifica disposizione di legge, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, da euro 25,00 a euro 500,00.

Restano ferme le ulteriori sanzioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di tutela degli animali e prevenzione del randagismo.

Nei casi di particolare gravità, reiterazione della violazione, accertata sofferenza dell'animale o pericolo per la sua salute, gli organi competenti procederanno alla trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria per la valutazione delle eventuali responsabilità penali.

Art. 6 – Entrata in vigore

La presente ordinanza entra immediatamente in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

DISPONE

di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, sul sito istituzionale del Comune di Solarino e ogni ulteriore forma di comunicazione istituzionale ritenuta utile;

di trasmettere la presente ordinanza:
alla Prefettura di Siracusa;
al Responsabile del Settore Polizia Municipale;
alla Stazione dei Carabinieri;
all'ASP di Siracusa – Servizio Veterinario;
alle associazioni riconosciute e convenzionate.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla sua data di emissione, ovvero ricorso al Presidente della Regione nel termine di 120 gg. .

Dalla Residenza Municipale, li 24 giugno 2026.

Il Sindaco
On. Dott. Tiziano Fabio Spada
Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi